

# **STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SPIN OFF)**

## **TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA**

### **ART. 1) DENOMINAZIONE**

È costituita la società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione sociale: “***M-Bioma s.r.l.***”.

### **ART. 2) SEDE**

La società ha sede legale presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) sito in c.da Li Rocchi – Vermicelli (stanza 10 piano terra) 87036 Rende (CS), mentre ha la sede operativa è sita in c.da Lorenzo 87035 Lago, Cosenza (CS).

All'organo amministrativo è data facoltà di istituire altrove, anche all'estero, filiali, agenzie, unità locali e rappresentanze o sopprimerle; gli è data, altresì, facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta ai soci deliberare il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

### **ART. 3) SEDI SECONDARIE**

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie è devoluta alla competenza dell'assemblea dei soci, che delibererà nelle forme previste per la modifica del presente statuto.

### **ART. 4) DURATA DELLA SOCIETÀ**

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Conseguentemente ciascun socio ha diritto di recesso da esercitarsi nei modi e limiti di cui ai successivi articoli nono e seguenti ma, in deroga al secondo comma dell'art. 2473 e seguenti del C.C., con un preavviso di un anno.

## **TITOLO II OGGETTO – CAPITALE SOCIALE**

### **ART. 5) OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- Produzione e commercializzazione di formulati per l'agricoltura, per l'industria agroalimentare, per l'ambiente e per il territorio;
- Attività di supporto tecnico per le imprese/aziende, i soggetti pubblici e i privati;
- Commercializzazione di prodotti per la gestione dell'ambiente, del territorio e dell'industria agroalimentare.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così fra l'altro: compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni

mobili registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società, privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 del C.C., della legge 197/91 e del T.U. in materia bancaria e creditizia, mai ai fini del collocamento, es esclusa ogni attività di cui alla legge 1/91.

#### **ART. 6) DIVIETO DI CONCORRENZA**

Ai soci o collaboratori della società appartenenti all'elenco dei soggetti partecipanti del CREA e ed esterni al CREA riportati nel documento di "*Richiesta di costituzione di impresa spin-off M-BIOMA srl*" trasmessa al Direttore Generale del CREA in data 12/04/2021, è fatto divieto di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza o di ricerca per conto terzi, svolta dalla struttura di ricerca cui essi afferiscono, o di rivelare cognizioni segrete o riservate attinenti a tali attività, sempre che l'attività non si inquadri in specifici accordi di collaborazione tra la struttura di ricerca e la società.

A tutti i soci, infine, è fatto divieto di rivelare cognizioni segrete o riservate attinenti alle attività della società, siano esse di natura commerciale, industriale o scientifica, ad esclusione dei casi in cui con i destinatari delle informazioni siano stabiliti specifici accordi di collaborazione.

#### **ART. 7) CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è determinato in € 20.000,00 (euro ventimila) e potrà essere variato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

La partecipazione spettante a ciascun socio è proporzionale al conferimento effettuato.

Eventuali sovrapprezzi in denaro verranno imputati a riserva disponibile.

Possono essere conferiti in società, anche in sede di aumento di capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Ciascun socio si obbliga a prestare la propria opera a favore della società per il conseguimento degli scopi sociali, fermo restando per i soci che siano dipendenti del CREA, l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa nel rispetto delle norme vigenti in relazione al proprio *status* giuridico e alla partecipazione allo spin off.

#### **ART. 8) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti ovvero imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

La relativa deliberazione dell'assemblea dei soci dovrà essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La comunicazione da parte dell'assemblea dei soci che l'aumento mediante nuovi conferimenti può essere sottoscritto dovrà essere data a tutti i soci mediante raccomandata A/R spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale sociale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni rimaste inopstate; la parte dell'aumento di capitale che rimanga non sottoscritta da uno o più soci potrà essere offerta a terzi, salvo che la decisione di aumento

non abbia espressamente escluso tale possibilità e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma.

E' attribuita ai soci (salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.) la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, previo gradimento da parte dei soci stessi ai sensi del successivo articolo quindici; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

In caso di aumento gratuito del capitale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

## **ART. 9) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE**

La riduzione del capitale sociale può essere eseguita anche mediante liberazione dei soci dagli ultimi versamenti cui si erano obbligati, ovvero, mediante rimborso ai soci delle quote pagate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, entro i limiti previsti dal numero quattro dell'art. 2463 C.C.. La riduzione del capitale per perdite, ivi compresa quella al di sotto del minimo legale, è regolata dagli articoli 2482/bis, 2482/ter e 2482/quater del Codice Civile.

## **TITOLO III RECESSO – ESCLUSIONE – MORTE**

### **ART. 10) RECESSO**

Il diritto di recesso spetta ai soci, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 c.c., nonché a coloro che non abbiano consentito all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o per i quali sia sopraggiunta una impossibilità a prestare continuativamente la propria opera a favore della società.

I soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società, nell'ipotesi prevista dell'art. 2469, comma secondo c.c.; tuttavia tale diritto non potrà essere esercitato per il primo anno dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di un anno.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una causa diversa da deliberazione societaria, entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La lettera raccomandata di cui sopra dovrà indicare le generalità del socio recedente, il suo domicilio, nonché l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione determinato ed eseguito nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 c. c..

### **ART. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione del socio può avere luogo in caso di mancata esecuzione dei conferimenti dovuti, ai sensi dell'art. 2466 c.c..

Può altresì essere escluso il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dei soci con apposita delibera da adottarsi con la maggioranza di cui all'art. 2479 *bis* c.c..

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del successivo articolo 12 rimanendo preclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

### **ART. 12) MORTE DEL SOCIO**

Agli eredi legittimi o testamentari del socio defunto spetta soltanto la liquidazione della quota, secondo le modalità di cui al successivo art. 12, a meno che i soci superstiti non acconsentano alla continuazione della società con gli eredi, trovando comunque applicazione quanto stabilito dal successivo articolo 15 in tema di gradimento.

In ogni caso gli aventi diritto alla successione del socio defunto dovranno comunicare le proprie generalità all'organo amministrativo.

In caso di più eredi i diritti sociali saranno esercitati da un loro rappresentante comune finché dura lo stato di comunione.

### **ART. 13) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

La liquidazione della quota spettante al socio receduto, escluso o agli eredi del socio defunto dovrà avvenire a cura dell'assemblea dei soci nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o del decesso del socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora gli aventi diritto non comunichino opposizione scritta, recapitata all'assemblea dei soci medesimo entro trenta giorni.

## **TITOLO IV**

### **TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE – PRELAZIONE – GRADIMENTO - ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI – DIVIETO DI CONCORRENZA**

#### **ART. 14) TRASFERIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE**

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o per causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle quote i soci hanno diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta. In ogni caso, il soggetto proponente la costituzione della società, afferenti al CREA, nella persona di Innocenzo Muzzalupo, non potrà cedere per almeno tre anni la propria partecipazione.

## **ART. 15) PRELAZIONE**

Il socio che intende trasferire per atto tra vivi, a qualunque titolo, in tutto o in parte la propria partecipazione deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata A/R, all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità della cessione.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione con raccomandata A/R spedita (vale il timbro postale) entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) l'organo amministrativo darà comunicazione al socio offerente - a mezzo raccomandata A/R da inviarsi (vale il timbro postale) entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - dell'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta e della data fissata per il trasferimento, che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione.

Il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente per l'intera partecipazione offerta, pertanto se la prelazione è esercitata da un solo socio, la quota offerta dovrà essere acquistata per l'intero; ove all'acquisto concorressero, invece, più soci, la quota offerta si ripartirà in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun concorrente.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento della nuda proprietà della partecipazione; spetta, altresì, in caso di trasferimento del diritto di opzione; è preclusa ai soci la cessione in pegno o garanzia volontaria della quota sociale.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto espressa rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti i soci.

Ove nessuno dei soci esercitasse la prelazione, la quota potrà essere ceduta a terzi, con le modalità di cui al successivo articolo 15.

## **ART. 16) GRADIMENTO**

Le partecipazioni sono trasferibili a terzi previo gradimento espresso degli altri soci, tuttavia il relativo trasferimento sarà inefficace nei confronti della società se non si saranno verificati entrambi i seguenti eventi:

a) l'approvazione dei soci con le maggioranze e le modalità infra specificate;

b) la esibizione, nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione, del documento di trasferimento, pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni, all'offerta scritta documentata ai fini dell'esercizio della prelazione.

A tal fine, la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire deve essere comunicata agli altri soci con raccomandata A/R.

La decisione sul gradimento deve essere adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, dedotta la quota oggetto del trasferimento che è comunque esclusa dal voto.

In caso non venga concesso il gradimento, né esercitata la prelazione, al socio spetta il diritto di recesso.

Il trasferimento delle quote di partecipazione con particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o gli utili o con altri privilegi non attribuisce al cessionario tali diritti o privilegi.

## **ART. 17) ISCRIZIONE LIBRO SOCI**

La cessione della quota potrà essere iscritta nel Libro Soci, di cui la società dovrà comunque dotarsi avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 2218 c.c., soltanto previa esibizione del documento comprovante l'avvenuto deposito nel Registro delle Imprese.

Il trasferimento, invece, a causa di morte potrà essere iscritto nel Libro Soci soltanto previa esibizione della documentazione di cui all'art. 7 del R.D. 29/3/1942 n. 239 (certificato di morte, copia del testamento, se esistente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da notaio attestante la qualità di erede o di legatario della quota).

## **ART. 18) ESERCIZI DEI DIRITTI SOCIALI**

Salva diversa determinazione dello statuto o della deliberazione di aumento del capitale, le quote di partecipazione dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati, e nella stessa misura spettano ai soci i diritti sociali.

I soci non possono esercitare, per conto proprio o di terzi, una attività concorrente con quella svolta dalla società. Tale divieto si estende anche alle attività meramente occasionali per Enti che svolgono attività in concorrenza con le iniziative dello spin off.

La valutazione dell'esistenza di conflitti di interesse è rimessa all'assemblea dei soci.

La società spin off non deve esercitare attività in concorrenza con quella svolta dai soci partecipanti, nonché in conflitto con quella svolta dalla struttura di ricerca di afferenza dei soci proponenti.

La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore della società spin off non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né può costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

## **TITOLO V AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA – GESTIONE E CONTROLLI**

### **ART. 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

La società è amministrata da un Amministratore Unico e/o da un consiglio di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, in mancanza di determinazione, fino a revoca o a dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c. c.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Il funzionamento dell'assemblea dei soci è così regolato:

L'amministratore unico convoca l'assemblea dei soci, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i soci.

#### **RIUNIONI**

L'assemblea si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con avviso raccomandato o tramite PEC recapitato almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione; soltanto in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire almeno tre giorni prima ed il tal ipotesi anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata. In quest'ultimo caso, gli avvisi dovranno essere spediti ai recapiti (indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata) espressamente comunicati dagli amministratori e che risultino da apposita annotazione nel libro decisioni degli amministratori.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze dell'assemblea le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dall'amministratore unico, in sua assenza dal vice-amministratore, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal socio designato dall'assemblea stessa.

#### **DELIBERAZIONI**

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei soci in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto può essere dato per delega scritta.

#### **VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta.

### **ART. 20) POTERI DI GESTIONE**

All'assemblea dei soci è affidata la gestione della Società: a tal fine, l'amministratore unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

All'assemblea dei soci ha pure facoltà di nominare, anche tra non soci, direttori nonché istitori, procuratori d'affari e mandatari in genere per determinati atti, o categorie di atti, nei limiti consentiti dalle Legge, con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che il caso richiederà.

### **ART.21) POTERI DI RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o da altro Socio delegato nei casi di assenza o impedimento del primo.

### **ART. 22) CONTROLLO DEI SOCI**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia e a loro spese, libri sociali e documenti relativi all'amministrazione.

## **ART. 23) SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, la società provvederà alla nomina di un revisore unico.

Nell'ipotesi in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore si renda obbligatoria per legge, la società procederà a nominare un revisore unico. In alternativa, in considerazione della natura delle attività svolte ovvero di particolari esigenze organizzative, la Società potrà provvedere alla nomina di un collegio sindacale cui parimenti competeranno le funzioni di revisione.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente.

## **TITOLO VI COMPETENZA DEI SOCI - DIRITTO DI VOTO - ASSEMBLEA - QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO**

### **ART. 24) COMPETENZA DEI SOCI**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla loro competenza:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina e revoca dell'Organo di Controllo;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

### **ART. 25) DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il diritto di voto è attribuito in misura proporzionale alla partecipazione.

### **ART. 26) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede legale, purché nell'ambito del territorio nazionale o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea, mediante avviso spedito ai soci otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco dettagliato delle materie da trattare.

Detto avviso potrà anche contenere la previsione della seconda adunanza, per il caso che la prima non dovesse risultare valida, che non potrà, comunque, essere tenuta lo stesso giorno della prima.

L'assemblea sarà, comunque, valida anche se non convocata con le modalità di cui sopra qualora partecipino, in proprio o per delega, tanti soggetti che rappresentino l'intero capitale sociale e vi siano



presenti anche i componenti l'organo amministrativo, l'organo di controllo se nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

In via subordinata amministratori e organo di controllo, possono non essere presenti, ma, in tal caso, devono, comunque, essere stati informati della riunione, e ciò dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale gli stessi dichiarino di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea provvederà, di volta in volta, alla nomina di un suo rappresentante.

L'amministratore dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare, ivi compresa la regolare iscrizione nel Registro Imprese, nomina un segretario, anche non socio per la redazione del verbale, salvo che questo non sia redatto da notaio.

L'amministratore regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni, dispone per la redazione del verbale relativo che deve essere sottoscritto dallo stesso e dal segretario o dal notaio.

Detto verbale dovrà contenere, anche in allegato, l'identità dei presenti, la quota di partecipazione di ciascuno di essi, il risultato delle votazioni, specificando l'identità dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti e le dichiarazioni di voto dei soci che ne facessero richiesta.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante non può farsi sostituire da altre persone.

La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

## **ART. 27) QUORUM COSTITUTIVO - QUORUM DELIBERATIVO**

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati (anche a mezzo di semplice delega sottoscritta in calce allo stesso avviso di convocazione) tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci la cui partecipazione rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

## **TITOLO VI – BILANCIO E UTILI**

### **ART. 28) BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'assemblea dei soci provvede all'approvazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

### **ART. 29) UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Possono essere distribuiti soltanto gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

### **ART. 30) - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina con apposita decisione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'assemblea stessa, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

### **ART. 31) - COMPENSI AI DIRETTORI**

Ai direttori in carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci in occasione della nomina con apposita decisione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'assemblea stessa, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

## **TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ART. 32) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In materia di scioglimento e liquidazione si applicano gli articoli 2484 e ss. c.c.

## **TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

### **ART. 33) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie che potessero sorgere fra la società, gli amministratori, in dipendenza del presente statuto, salvo quelle riservate alla competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale.

L'arbitro giudicherà *ex bono et aequo* senza necessità di rigide procedure formali, sperando comunque un preliminare tentativo di amichevole composizione e provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti.

## **TITOLO X DISPOSIZIONE GENERALE**

### **ART. 34) RINVIO**

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.